



**COMUNE DI VIAREGGIO**  
**Provincia di Lucca**  
**ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

Verbale di deliberazione n. 4 del 11.01.2017

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO CASSA A C.R. PISTOIA E LUCCHESIA**

L'anno duemiladiciasette, il giorno undici del mese di gennaio, alle ore 15:30, nella sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Viareggio nella persona dei Sigg.ri:

		presente	assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente	x	
Dott. Fabio Dostuni	Componente	x	
Dott. Quirino Cervellini	Componente	x	

**PREMESSO**

- Che il comune di Viareggio (Lucca) con delibera consiliare n. 59 del 2 ottobre 2014, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 e in data 18 marzo 2015 è stato nominato l'Organismo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che il decreto presidenziale del 17 novembre 2014 è stato formalmente notificato, in data 2 dicembre 2014 al componente dell'Organo straordinario di liquidazione dr. Fabio Dostuni;
- Che il decreto presidenziale del 18 marzo 2015 è stato formalmente notificato, in data 23 marzo 2015, ai restanti componenti dell'Organo straordinario di liquidazione dr. Quirino Cervellini e dr.ssa Marina Savini;

**VISTO**

- Il verbale di insediamento di questo Organo straordinario di liquidazione n. 1 del 23 marzo 2015;



### CONSIDERATO

-Che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24/8/1993 n.378 "l'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto della tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990";

### CONSIDERATO

-Che con nota del 1 aprile 2015 prot. OSL n. 1 e prot.n. n. 18475 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPa- Ufficio XIII l'apertura del conto di tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello stato;

-Che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPa – Ufficio XIII ha comunicato che darà corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica una volta sottoscritta la convenzione per la gestione del servizio di cassa;

-Che il Comune di Viareggio ha stipulato con atto rep. 28301 del 11 luglio 2012 apposita convenzione di tesoreria con la Cassa di Risparmio di Firenze per il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2016;

-Che come da documentazione agli atti la Cassa di Risparmio di Firenze è stata conferita alla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, sempre facente parte del gruppo Intesa Sanpaolo;

-Che l'organo straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di una autonoma partita iva e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

-Che l'organo straordinario di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'ente, è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'art. 253 del TUEL, può auto organizzarsi;

-Che con propria delibera n. 3 del 28 aprile 2015 è stato istituito il servizio di cassa presso Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia e approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa con la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, sottoscritta in pari data con scadenza 31.12.2016;

-Che la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Viareggio rep.28301 sopra citata è stata prorogata fino al 31.12.2017, in applicazione di quanto previsto all'articolo 34, con determina dirigenziale n. 977 del 21.9.2016

-Che pertanto questo organismo deve affidare a sua volta il servizio di Cassa alla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, secondo lo schema di convenzione allegato ed esaminato anche dall'istituto di credito

Tutto ciò premesso e considerato





Con votazione unanime

**DELIBERA**


- 1) Di confermare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, l'istituzione del servizio di cassa presso Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesi, per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2017;
- 2) Di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa di questo Organo straordinario di liquidazione con la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, fino al 31.12.2017;
- 3) Di autorizzare il Presidente dell'organo straordinario di liquidazione dott.ssa Marina Savini alla stipulazione della convenzione in oggetto;
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 c. 6 del DPR 378/1993

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente dr.ssa Marina Savini..... 

I Componenti dr. Quirino Cervellini..... 

dr. Fabio Dostuni..... 



## CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

L'anno duemiladiciassette, il giorno .... del mese di ....., nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, sono comparsi i signori:

1) Dott.ssa Marina Savini, nata a Foligno (PG) il 06.05.1963, C.F. .... domiciliata per la carica presso il Comune di Viareggio, piazza Neri e Paolini, nella sua qualità di Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) del Comune di Viareggio, nominata ai sensi dell'art. 252 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

2) Sig. Stefano Bertocci nato a Pistoia il 12/09/1953, C.F. ....il quale dichiara di intervenire a questo atto non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, con sede in Pistoia - Via Roma n. 3 - C.F. n. 00092220474 in virtù dei poteri di firma a lui conferiti come risulta dalla Procura Speciale rep. n. 27.324 fasc. n. 11897 del quattro febbraio 2013, a firma del dott. Giulio Chiostrini, notaio in Pistoia, agli atti del Comune di Viareggio

### PREMESSO

- che il Comune di Viareggio ha stipulato, con atto repertorio n 28301 del giorno 11 luglio 2012 registrato a Viareggio il 13.07.2012, al n. 64, serie I° apposito contratto di appalto per il servizio di Tesoreria comunale con la Cassa Di Risparmio di Firenze Società per Azioni con sede in Firenze, via Carlo Magno n. 7, per il periodo dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2016;

- che in data 09/05/2013 la Cassa Di Risparmio di Firenze Società per Azioni con sede in Firenze inviava, al Comune di Viareggio, documentazione consistente in:

comunicazione di conferimento della filiale di Viareggio di CR Firenze alla CR di Pistoia e della Lucchesia, facente sempre parte del gruppo Intesa Sanpaolo; dichiarazione del possesso dei requisiti che erano richiesti dal Bando di gara per l'esercizio delle funzioni di Tesoreria comunale; - che il Comune di Viareggio, con delibera del Consiglio comunale n. 59 del 2 ottobre 2014 ha deliberato il dissesto finanziario;

- che con DPR del 17 novembre 2014 e del 18 marzo 2015 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione nelle persone dei dott. Fabio Dostuni, dr. Quirino Cervellini e dr.ssa Marina Savini per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;



*[Handwritten signature]* 1

*[Handwritten signature]* 29

- che ai sensi dell'art. 252 comma 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18/08/200 n. 267 l'O.S.L. in data 23 marzo 2015 si è regolarmente insediato presso il Comune di Viareggio eleggendo quale presidente la dr.ssa Marina Savini, con delibera n. 1 del 23 marzo 2015;

- che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24 agosto 1993, n. 373, "L'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990.";

- Che il Comune di Viareggio è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/84 ed è pertanto sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del ministro del tesoro 2 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e che di conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni;

- che ai sensi dell'art. 252, comma 4 del citato Testo Unico l'OSL è competente relativamente ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2013;

- che l'OSL in data 1° aprile 2015 ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGEP – Ufficio XIII, l'apertura della contabilità speciale di Tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;

- che l'Organo straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

- che l'Organo straordinario di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi;

- Che con delibera dell'O.S.L. n. 3 del 28 aprile 2015 è stato istituito un servizio di cassa per la gestione del conto ed approvato lo schema di convenzione,

Che su detto schema di convenzione la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia aveva espresso parere favorevole e che la convenzione è stata sottoscritta in data 28 aprile 2015



- Che la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Viareggio rep.28301 sopra citata è stata prorogata fino al 31.12.2017, in applicazione di quanto previsto all'articolo 34, con determina dirigenziale n. 977 del 21.9.2016

**Tutto ciò premesso e considerato**

-le parti previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

-L'Organo straordinario di liquidazione del Comune di Viareggio (in seguito denominato semplicemente OSL) affida alla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia con sede in Pistoia - Via Roma n. 3 (in seguito denominata semplicemente Cassiere) il servizio di cassa per il periodo 1.1.2017 - 31.12.2017. In caso di inosservanza da parte di uno dei contraenti delle clausole del presente contratto è data facoltà all'altro di dare disdetta immediata con lettera raccomandata a. r.

**ART. 2**

**OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE**

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione, che sarà svolto dalla la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia presso filiale di Viareggio nei limiti dell'orario stabilito per la filiale medesima, ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'OSL e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative disposizioni integrative e applicative, nonché la custodia di titoli e valori.

L'esazione si intende fatta senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della Cassa di Risparmio la quale non è tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'OSL ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Sono escluse quelle incassabili secondo le leggi per la riscossione delle imposte dirette.

In particolare il servizio di cassa comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa attiva che sarà determinata dall'O.S.L. a norma di legge e di cui sarà fornita, in via ufficiale, al Cassiere apposita documentazione;
- b) il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ammesse alla liquidazione;
- c) ogni altra riscossione o pagamento di p



### **ART. 3**

#### **RISCOSSIONI**

Le entrate saranno incassate dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia di norma in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'OSL su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e debitamente firmati dal Presidente, o in caso di impedimento, da uno dei componenti dello stesso OSL, che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

### **ART. 4**

#### **PAGAMENTI**

I pagamenti verranno effettuati di norma in base ad ordini di pagamenti (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'OSL su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e debitamente firmati dal Presidente, o in caso di impedimento, da uno dei componenti dello stesso OSL e trasmessi con elenco in duplice esemplare uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

### **ART. 5**

#### **TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSI E MANDATI DI PAGAMENTO**

Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall'OSL alla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta in doppia copia, una delle quali restituita allo stesso munito di data e firma del ricevente, ai sensi degli artt. 3 e 4, funge da ricevuta per l'Organo straordinario di liquidazione.

Non possono essere trasmessi mandati soggetti a condizioni.

### **ART. 6**

#### **FIRME AUTORIZZATE**

L'OSL è tenuta a comunicare preventivamente alla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire.

### **ART. 7**

#### **CONDIZIONI**

Tutte le operazioni, di cui agli articoli 3 e 4 della presente convenzione, avranno luogo "per cassa", vale a dire mediante accredito o addebito alla contabilità dell'OSL con valuta lo stesso giorno in cui dette operazioni vengono effettuate e contabilizzate.



Il Tasso creditore è pari all'Euribor 3 mesi (act 365) riferito alla media del mese precedente come da Convenzione del Servizio Tesoreria di cui in premessa da riconoscere sulle eventuali giacenze dichiarate esenti dal circuito della Tesoreria Unica.

#### **ART. 8**

#### **DOCUMENTAZIONE**

La Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, per la gestione del servizio in questione dovrà tenere al corrente:

1. il giornale di cassa sul quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
2. il bollettario di riscossione che dovrà recare su ogni bolletta gli estremi dell'ordinativo d'incasso;
3. gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamento estinti dovranno essere custoditi e conservati a cura della Banca e restituiti al Presidente dell'O.S.L. a seguito di sua richiesta.

La Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia si avvarrà di procedure informatiche per la produzione della suddetta documentazione.

#### **ART. 9**

#### **ESTRATTO CONTO**

Trimestralmente la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia trasmetterà all'O.S.L. l'estratto scalare dell'eventuale conto acceso per le somme dichiarate esenti dal circuito della Tesoreria Unica. Con l'indicazione del riporto del saldo del trimestre precedente delle singole entrate ed uscite.

#### **ART. 10**

#### **OBBLIGHI RENDICONTO**

La Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia dovrà presentare, annualmente il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche, e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento, su moduli meccanizzati, con le modalità ed i termini di cui all'analogha convenzione stipulata con il Comune di Viareggio.

#### **ART. 11**

#### **VERIFICHE DI CASSA**

L'O.S.L. ha diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.



Three handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.



## ART. 12

### QUADRO DI RACCORDO DEL CONTO

L'OSL consente che la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia proceda, quando quest'ultima lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'OSL stesso.

L'OSL deve dare il relativo benestare alla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate entro e non oltre trenta giorni dalla data di invio dal quadro di raccordo. Trascorso tale termine, la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia resta sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

## ART. 13

### COMPENSI - SPESE DI GESTIONE

Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia a titolo gratuito. Le spese postali e bolli di quietanza sostenute in nome e per conto dell'OSL sono a carico della stessa.

Resta inteso, peraltro, che per tutte le operazioni e servizi accessori derivanti dalla presente convenzione, non espressamente previsti dalla convenzione stessa, la Commissione è tenuta a corrispondere alla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia tutti i diritti e le commissioni.

## ART. 14

### SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia.

La registrazione del presente atto è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

## ART. 15

### TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

## ART. 16

### CAUZIONE

Per l'espletamento del servizio, l'Istituto "Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia", in quanto compreso nelle categorie previste dall'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, è esonerato dal prestare cauzione pur rispondendo, con l'intero



patrimonio, di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario per conto ed in nome della Commissione.

#### ART. 17

#### DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, la Commissione e la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi come appresso:

- L'OSL presso la sede municipale sita in Viareggio, Piazza Nieri e Paolini;
- La Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia presso la propria sede legale in Pistoia via Roma n. 3

Per eventuali controversie che dovessero scaturire dalla presente convenzione le parti convengono che il Foro competente sarà quello di Lucca


#### ART. 18

#### RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia e alla convenzione di tesoreria rep. n. 28301 di cui in premessa.

Per l'Organo Straordinario di Liquidazione  
Il Presidente *Dott.ssa Marina Savini*

Per la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia  
Il Procuratore Speciale Stefano Bertocci



*[Handwritten signature]*